



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE

N. [REDACTED] R.G.

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa Daniela Ronzani	Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi	Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data
14/07/2023 da:

[REDACTED]

con l'avv. GINALDI FRANCESCA

c.f.: [REDACTED]

contro

[REDACTED]

con l'avv. MUZZUPAPPA GIUSEPPE

c.f.: [REDACTED]

FATTO E DIRITTO

Date per conosciute le domande dedotte dalla ricorrente;
preso atto della costituzione depositata dal convenuto;

rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo come indicato in nota del 22.11.2023, così concludendo congiuntamente;

rilevato che le parti, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà di separarsi, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.

Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità, il Collegio si pronuncia come di seguito. Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto co., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. n. 898/70.

Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.

A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma c.p.c.

In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma c.p.c.

La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara la separazione personale tra i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] matrimonio contratto in [REDACTED] il [REDACTED] e trascritto al n. 18, Parte II, Serie C, Anno del registro degli atti di matrimonio del Comune di [REDACTED] alle seguenti condizioni:

- a) Affida la figlia minore [REDACTED] in via esclusiva alla madre, con residenza presso di lei;
 - b) Assegna la casa già residenza coniugale alla signora [REDACTED], che ivi rimarrà insieme ai figli;
 - c) Dispone che il signor [REDACTED] versi alla signora [REDACTED] entro il giorno 11 di ciascun mese - a titolo di concorso al mantenimento di [REDACTED], a decorrere da quando egli avrà reperito attività lavorativa, la somma di € 200,00 sino a quando sarà in carcere, e successivamente di € 300,00;
 - d) Prevede che le spese straordinarie [REDACTED] vengano dai genitori sostenute nella misura del 50% ciascuno: quanto all'individuazione, entità, modo di versamento e necessità di previo accordo, si farà riferimento al Protocollo del Tribunale di Treviso sul punto, allegato al ricorso introduttivo;
 - e) dispone che le visite tra il padre e la figlia, fino a che [REDACTED] rimarrà in carcere, avvengano alla presenza dell'educatore e in un contesto sufficientemente protetto compatibile con il regime carcerario e secondo un calendario predisposto dall'équipe degli educatori;
- qualora il convenuto venga scarcerato, le visite tra il medesimo e la figlia avverranno con modalità protette alla presenza di una figura professionale qualificata dei Servizi Sociali e secondo un calendario predisposto dagli stessi.

Spese di lite all'esito del giudizio.

Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.

Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.

Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa Daniela Ronzani.

Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 12/12/2023.

Il Presidente est.

Dott.ssa Daniela Ronzani

- rinvia la causa per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé l'udienza del [REDACTED] ad ore 9.00.

Dispone che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. e pertanto che i procuratori delle parti depositino telematicamente **entro il termine perentorio del giorno e dell'ora dell'udienza sopra indicata** una nota congiunta, nella quale chiederanno che sia pronunciata sentenza che omologhi o prenda atto degli accordi intervenuti tra le parti già indicati nel ricorso ovvero (in caso di sopravvenute modifiche) indicheranno *ex novo e per intero* le nuove condizioni (purché sempre congiunte).

Invita le parti, in ossequio al principio di leale collaborazione e al fine di consentire al Giudice un'adeguata organizzazione del proprio ruolo e una più rapida definizione dei procedimenti, a depositare la suddetta nota con anticipo, indicativamente entro cinque giorni prima della data d'udienza.

Unitamente alla suddetta nota dovrà essere depositata in allegato **una dichiarazione delle parti, dalle stesse personalmente sottoscritta con firma autenticata, nella quale daranno atto:**

- di rinunciare alla comparizione personale delle stesse all'udienza;
- che non sussistono possibilità di riconciliazione;
- che non vi sia stata coabitazione dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente in sede di separazione;
- di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento.

Si precisa che il deposito della nota ex art. 127 ter cod. proc. civ. terrà luogo della partecipazione delle parti all'udienza stessa e che il mancato deposito della nota scritta entro il termine stabilito equivarrà a mancata comparizione.

Avverte che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Ove non prodotti con il ricorso introduttivo, andranno allegati alla nota di trattazione scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ.:

- *la documentazione anagrafica (certificati di residenza e stato famiglia);*
- *l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;*
- *copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, medesime domande o domande ad esse connesse.*

Nel caso di esistenza di figli minorenni, maggiorenni non economicamente autosufficienti o maggiorenni portatori di handicap grave, ovvero in caso di previsione di contributi economici in favore delle parti o di assegno divorzile *una tantum*, andranno altresì prodotte:

- *le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni delle parti (in caso di lavoratori dipendenti, con reddito riferibile esclusivamente al rapporto di lavoro, andranno allegati i CUD degli ultimi tre anni e le buste paga dell'ultimo trimestre);*
- *l'indicazione della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;*
- *l'indicazione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.*

In caso di presenza di figli minorenni, figli disabili o figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti e di età inferiore ad anni 21, le parti avranno cura di indicare espressamente all'udienza se sia intervenuto accordo fra i genitori inerente la ripartizione dell'importo spettante per l'Assegno Unico Universale, esplicitandone altresì l'importo e la ripartizione percentuale scelta per lo stesso. In caso di mancato accordo sull'Assegno Unico Universale, le parti avranno cura di indicare se i richiedenti siano in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dal D. Lgs. 230/2021 e il prevedibile importo dell'Assegno Unico Universale spettante nel caso specifico, compilando la "simulazione dell'importo assegno mensile" sul sito INPS al seguente link: <https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore>.

Infine, nel caso di applicabilità di una legge straniera, i difensori avranno cura di produrne il testo, tradotto in lingua italiana.

Si comunichi.

Treviso, 12/12/2023

Il PRESIDENTE est.

dott.ssa Daniela Ronzani